



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

**ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DELL'ADOZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DI PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO DELLE OPERE
PROGRAMMATE PER LA DIFESA DEL TERRITORIO E INDICATE CON
SEGNO GRAFICO DENOMINATO "LIMITE DI PROGETTO TRA LA FASCIA
'B' E LA FASCIA 'C'"**
(Articolo 28 Norme d'attuazione)

REGOLAMENTO ATTUATIVO

(approvato ai sensi dell'art. 44, comma 1 NA del PAI)

allegato alla deliberazione n. 11/2006 del 5 aprile 2006



TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Finalità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di individuare gli adempimenti che si rendono preliminarmente necessari per l'adozione, da parte del Comitato Istituzionale, della Deliberazione di presa d'atto del collaudo delle opere idrauliche di controllo delle inondazioni, programmate per la difesa del territorio e indicate, nell'ambito della cartografia di Piano, con apposito segno grafico denominato "*limite di progetto tra la fascia B e la fascia C*", di cui all'art. 28 (*Classificazione delle fasce fluviali*) delle Norme d'Attuazione (di seguito: NA) del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito: PAI).
2. Il Regolamento è adottato in considerazione, oltre che delle finalità generali del PAI, della particolare efficacia di *variante automatica del PAI medesimo per il tracciato dell'opera di difesa*, attribuita dal medesimo art. 28 alla Deliberazione di presa d'atto del collaudo.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "*certificato di collaudo*": ai sensi di quanto stabilito dall'art. 187, comma 1, primo periodo, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, la certificazione, redatta dal Collaudatore a seguito dell'esperimento di tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, che l'opera è stata eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissioni o aggiuntivi debitamente approvati;
 - b) per "*certificato di regolare esecuzione*": ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, comma 3 della 11 febbraio 1994, n. 109, il certificato sostitutivo di quello di collaudo previsto dalle vigenti norme per i lavori di minore importo;
 - c) per "*stazione appaltante*": i soggetti indicati dall'art. 2, comma 2 della legge n. 109/1994.

ART. 3

(Procedimento di adozione della presa d'atto)

1. Ai fini dell'adozione della Deliberazione di presa d'atto di cui all'art. 28 delle NA del PAI, la stazione appaltante, entro 30 giorni decorrenti dalla data della certificazione di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a* e *b*, è tenuta a presentare alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino del fiume Po una Scheda Tecnica relativa all'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1 al presente Regolamento, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 4.
2. Qualora la stazione appaltante non provveda nel termine indicato al comma precedente, alla trasmissione può procedere il Comune sul cui territorio l'opera è stata realizzata.



3. La Segreteria Tecnica procede all'esame preliminare della documentazione di cui al primo comma e, laddove lo ritenga necessario, può formulare richieste di integrazioni e di chiarimenti relativi alla stessa.
4. Una volta completato l'esame di cui al comma precedente, la Scheda tecnica e la relativa documentazione sono trasmesse al Comitato tecnico il quale, in conformità alla propria funzione consultiva, esprime un parere in merito alle stesse.
5. Il Comitato Istituzionale, a seguito del parere del Comitato tecnico, adotta la Deliberazione di presa d'atto di cui all'art. 28 delle NA del PAI. Con la medesima Deliberazione viene disposta la trasmissione, ai sindaci dei Comuni interessati dalla variante, di copia conforme degli atti, ivi comprese le tavole del PAI modificate. Entro 15 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione suddetta, i Sindaci sono tenuti a pubblicare la stessa all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni consecutivi, trasmettendo successivamente alla Regione ed all'Autorità di bacino la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.
6. La nuova delimitazione della Fascia fluviale B, conseguente all'adozione della Deliberazione di presa d'atto entra in vigore dal giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione di cui al comma precedente.

ART. 4

(Documentazione necessaria)

1. La documentazione da allegare alla Scheda tecnica di cui all'articolo precedente è finalizzata ad attestare, oltre alla conformità delle opere idrauliche realizzate al progetto ad esse relativo, garantita dall'avvenuto collaudo, anche l'adeguatezza delle opere stesse al contenimento della piena di riferimento assunta per la delimitazione della Fascia B del pertinente tratto di corso d'acqua e la loro funzionalità a concorrere al conseguimento del complessivo assetto del corso d'acqua definito nel PAI.
2. La documentazione di cui al primo comma si compone, in particolare, di:
 1. certificazioni di collaudo o di regolare esecuzione, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere *a* e *b* del presente Regolamento;
 2. Cartografia "*Interrelazione tra l'assetto di progetto del PAI e l'intervento realizzato*" (Planimetria su base CTR, alla scala di rappresentazione delle tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali, rappresentante la delimitazione delle Fasce vigenti ed il tracciato delle opere idrauliche realizzate, nonché la loro identificazione in relazione al progetto e al relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione);
 3. Relazione di sintesi dell'intervento realizzato, contenente:
 - la descrizione delle caratteristiche dimensionali, costruttive e funzionali delle opere idrauliche realizzate;
 - la rappresentazione tabellare, eventualmente corredata da un elaborato grafico, del profilo longitudinale delle opere con indicazione delle massime quote idriche della piena di riferimento assunta nel PAI per il relativo tratto di corso d'acqua e del conseguente franco di sicurezza;
 - la descrizione delle eventuali modifiche indotte all'assetto del corso d'acqua definito nel PAI dalle opere realizzate;



4. cartografia “*Delimitazione delle Fasce fluviali – proposta di modifica ai sensi dell’art. 28, comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI*” (Planimetria su base CTR, alla scala di rappresentazione delle tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali, contenente la delimitazione delle Fasce vigenti e la proposta di nuova delimitazione delle stesse estesa a tutto il tratto fluviale significativamente influenzato dall’intervento).

ART. 5

(Divergenza tra il limite di progetto indicato dal PAI ed il tracciato dell’opera realizzata)

1. Allorché tra il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, come indicato dal PAI, ed il tracciato dell’opera realizzata sussistano significative divergenze, il Comitato Istituzionale, su proposta del Comitato Tecnico, può disporre che, in luogo della procedura di cui al precedente articolo 3, si applichi il procedimento ordinario di cui all’art. 18 della legge 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora in sede di elaborazione del Progetto dell’opera o di successiva eventuale predisposizione di varianti, anche in corso d’opera, emergano significative divergenze rispetto al limite di progetto tra la fascia B e la fascia C indicato dalla cartografia del PAI, la stazione appaltante ha facoltà di sottoporre preliminarmente la proposta progettuale alla Segreteria Tecnica, allo scopo di valutare preventivamente se sussista la necessità di procedere, in luogo della presa d’atto di cui all’art. 28 delle NA, all’elaborazione di un Progetto di Variante al PAI, da adottarsi ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La valutazione di cui al comma precedente è finalizzata, in particolare, ad approfondire le modifiche indotte sull’assetto di progetto del corso d’acqua definito nella pianificazione vigente, allo scopo di verificare se tali modificazioni sono compatibili con gli indirizzi ed alle prescrizioni della pianificazione vigente, anche in considerazione della esigenza di introdurre negli strumenti urbanistici comunali le varianti necessarie.

ART. 6

(Applicazione del Regolamento alle “Zone B – Pr” di cui al Titolo IV delle NA del PAI)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano altresì alla procedura per la revisione della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato perimetrata nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 del PAI e classificate come “*Zone B – Pr*” dal Titolo IV delle Norme di Attuazione.
2. Nell’ipotesi di cui al presente articolo, qualora, anche a seguito dell’intervento, permangano residue condizioni di rischio idrogeologico molto elevato, la documentazione di cui al precedente articolo 4, comma 2 deve essere integrata dalla cartografia “*Nuova perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato*”(Planimetria su base CTR, alla scala di rappresentazione delle apposite tavole di delimitazione contenute nel Piano, individuante la nuova delimitazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato conseguente agli interventi realizzati).




ALLEGATO 1

*Art. 28, comma 1 delle Norme d'Attuazione del PAI
presa d'atto del collaudo delle opere idrauliche programmate in corrispondenza del
"limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C"*

MODELLO DI "SCHEMA TECNICA INTERVENTO"

SCHEMA TECNICA INTERVENTO

Codice – A.d.B. intervento	
Titolo intervento	
Corso d'acqua	
Tratto fluviale (dalla sezione PAI n...alla sezione PAI n...)	
Comuni interessati	
Stazione appaltante (Ente)	
Titolo progetto	
Codice identificativo dell'intervento (attribuito dalla Stazione appaltante)	
Importo progetto	
Importo contratto ed eventuali atti aggiuntivi	
Data inizio lavori	
Data ultimazione lavori	
Data certificato collaudo	



ALLEGATI

1. Certificazioni di collaudo o di regolare esecuzione, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere *a* e *b* del presente Regolamento.
2. Cartografia “*Interrelazione tra l’assetto di progetto del PAI e l’intervento realizzato*” (Planimetria su base CTR, alla scala di rappresentazione delle tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali, rappresentante la delimitazione delle Fasce vigenti ed il tracciato delle opere idrauliche realizzate, nonché la loro identificazione in relazione al progetto e al relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
3. Relazione di sintesi dell’intervento realizzato, contenente:
 - la descrizione delle caratteristiche dimensionali, costruttive e funzionali delle opere idrauliche realizzate;
 - la rappresentazione tabellare, eventualmente corredata da un elaborato grafico, del profilo longitudinale delle opere con indicazione delle massime quote idriche della piena di riferimento assunta nel PAI per il relativo tratto di corso d’acqua e del conseguente franco di sicurezza;
 - la descrizione delle eventuali modifiche indotte all’assetto del corso d’acqua definito nel PAI dalle opere realizzate.
4. Cartografia “*Delimitazione delle Fasce fluviali – proposta di modifica ai sensi dell’art. 28, comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI*” (Planimetria su base CTR, alla scala di rappresentazione delle tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali, contenente la delimitazione delle Fasce vigenti e la proposta di nuova delimitazione delle stesse estesa a tutto il tratto fluviale significativamente influenzato dall’intervento).
5. [*solo per le procedure di revisione della perimetrazione delle aree classificate come “Zone B-Pr” qualora, anche a seguito dell’intervento, permangano residue condizioni di rischio idrogeologico molto elevato*] Cartografia “*Nuova perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato*” (Planimetria su base CTR, alla scala di rappresentazione delle apposite tavole di delimitazione contenute nel Piano, individuante la nuova delimitazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato conseguente agli interventi realizzati).

